NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1

PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Versione in vigore dal 28 marzo 1993, non più in vigore dal 25 febbraio 1995 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
Estremi	Legge 7 giugno 1991, n. 182
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-dei-consigli-provinciali/art-1-periodo-abrogato-dalla-l-25-marzo-1993-n-81/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it